Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 270 del 3 novembre 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-641 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 855-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(6934 a 6937)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, con la quale è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si provvede all'inquadramento del personale nei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Dei suddetti quarantuno posti, tredici sono riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, i quali siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto;

B) età non superiore ad anni trentadue.

Il limite massimo di età è elevato come segue:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di cinque anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena;

per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia;

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi da territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

per i combattenti e i partigiani di cui al presente punto 2) che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi razziali, giusta l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti dei limiti di età;

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale dipendente al 18 giugno 1953 dal soppresso Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.);

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione superiore, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistentato e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto superiore.

I benefici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di quaranta anni di età. Detto limite è aumentato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di

legge, fra cui il personale licenziato dagli Enti soppressi con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I benefici riguardanti i mutilati e gli invalidi, spettano a coloro che rientrino nelle prime otto categorie di invalidità, ovvero nelle voci da quattro e dieci della categoria nona o nelle voci da tre e sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

C) cittadinanza italiana;

D) regolare condotta morale e civile;

E) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

F) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

il proprio nome e cognome;

la data e il luogo di nascita, con espressa menzione delle eventuali cause di elevazione del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l'esatta indicazione del recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Coloro che hanno titolo per concorrere ai tredici posti riservati, dovranno farne richiesta nella stessa domanda di ammissione.

Art. 4.

Gli esami comprenderanno tre prove scritte e una prova orale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato entro lo stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di identificazione valido a norma di legge.

Ai candidati che avranno sostenuto tutte le prove scritte sarà data comunicazione del risultato.

A quelli che avranno conseguito l'ammissione agli orali sarà anche comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà loro trasmesso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Saranno ammessi alla prova orale quei candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, più il voto riportato in quella orale.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i venti giorni successivi a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti idonei a dimostrare il possesso di tali titoli, di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia in bollo dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità,

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far rilevare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto, sarà costituita come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i trenta giorni successivi a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia oltrepassato il trentaduesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti particolari, tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *B*), del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, sempre che non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza della nomina;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio nell'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale il presente bando si riferisce.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (Servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso la Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i soli documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

I concorrenti che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*), un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti di ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5 per la presentazione dei documenti dimostrativi.

Art. 9.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Non si terrà conto delle domande e degli altri documenti che pervenissero all'Amministrazione oltre i termini stabiliti.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi in altre Amministrazioni.

Art. 10.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine della votazione dei candidati, salvo le preferenze previste dall'art. 5.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si trovino collocati in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, salva la riserva posta all'art. 1.

I posti riservati non coperti dagli aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 11.

Il programma d'esame comprende:

Prove scritte:

a) diritto privato;

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) diritto internazionale pubblico e privato;

c) nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche);

d) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport;

e) una lingua straniera, a scelta del candidato, da indicare nella domanda.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo amministrativo del Ministero del turismo e dello spettacolo, col trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19, oltre alle eventuali quote di aggiunte di famiglia.

Ai vincitori che siano già impiegati di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: Folchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 4, foglio n. 300

(6934)

Concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, con la quale è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si provvede all'inquadramento del personale nei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice-segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a diciannove posti di vice-segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Dei suddetti diciannove posti, sei sono riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamenti autonomo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, i quali siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista;

B) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato come segue:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di cinque anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena;

per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia;

per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi da territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

per i combattenti e i partigiani di cui al presente punto 2) che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi razziali, giusta l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti del limite di età;

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale dipendente al 18 giugno 1953 dal soppresso Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.);

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione superiore, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistentato e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto superiore.

I benefici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di quaranta anni di età. Detto limite è aumentato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, fra cui il personale licenziato dagli Enti soppressi con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I benefici riguardanti i mutilati e gli invalidi spettano a coloro che rientrino nelle prime otto categorie di invalidità, ovvero nelle voci da quattro e dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

C) cittadinanza italiana.

D) regolare condotta morale e civile.

E) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico.

F) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

il proprio nome e cognome;

la data e il luogo di nascita, con espressa menzione delle eventuali cause di elevazione del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l'esatta indicazione del recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Coloro che hanno titolo per concorrere ai sei posti riservati, dovranno farne richiesta nella stessa domanda di ammissione.

Art. 4.

Gli esami comprenderanno due prove scritte e una prova orale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni

prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato entro lo stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di identificazione valido a norma di legge.

Ai candidati che avranno sostenuto tutte le prove scritte sarà data comunicazione del risultato.

A quelli che avranno conseguito l'ammissione agli orali sarà anche comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà loro trasmesso almento venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Saranno ammessi alla prova orale quei candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, più il voto riportato in quella orale.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i venti giorni successivi a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti idonei a dimostrare il possesso di tali titoli, di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia in bollo dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rlasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far rilevare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto, sarà così costituita:

un impiegato del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri;

due impiegati del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i trenta giorni successivi a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di sca-

denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia oltrepassato il trentaduesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti particolari, tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *B*), del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, semprechè non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza della nomina;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio nell'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questo dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale il presente bando si riferisce.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (Servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso la Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i soli documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

I concorrenti che si trovano alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*), un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti di ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5 per la presentazione dei documenti dimostrativi.

Art. 9.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Non si terrà conto delle domande e degli altri documenti che pervenissero all'Amministrazione oltre i termini stabiliti.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi in altre Amministrazioni.

Art. 10.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, salvo le preferenze previste dall'art. 5.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si trovino collocati in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, salva la riserva posta all'art. 1.

I posti riservati non coperti dagli aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 11.

Il programma d'esame comprende:

Prove scritte:

a) istituzioni di diritto privato;

b) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato;

c) nozioni di statistica;

d) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo di segreteria del Ministero del turismo e dello spettacolo, col trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19, oltre alle eventuali quote di aggiunte di famiglia.

Ai vincitori che siano già impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1960
Registro n. 4, *foglio n.* 301

(6935)

Concorso a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, con la quale è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si provvede all'inquadramento del personale nei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello septtacolo.

Dei suddetti ventitre posti, sette sono riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato come segue:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena.

Per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia.

Per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

Per i profughi da territori esteri.

Per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra:

3) ad anni trentanove:

per i combattenti e i partigiani di cui al presente punto 2) che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi razziali, giusto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti del limite di età;

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale dipendente al 18 giugno 1953 dal soppresso Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.).

I benfici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di quaranta anni di età. Detto limite è aumentato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, tra cui il personale licenziato dagli Enti soppressi con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I benefici riguardanti i mutilati e gli invalidi spettano a coloro che rientrino nelle prime otto categorie d'invalidità ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) regolare condotta morale e civile;

E) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

F) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decerto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

il proprio nome e cognome;

la data e il luogo di nascita, con espressa menzione delle eventuali cause di elevazioni del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l'esatta indicazione del recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Coloro che hanno titolo per concorrere ai sette posti riservati. dovranno farne richiesta nella stessa domanda di ammissione.

Art. 4.

Gli esami comprenderanno due prove scritte e una prova orale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato entro lo stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di identificazione valido a norme di legge.

Ai candidati che avranno sostenute tutte le prove scritte sarà data comunicazione del risultato.

A quelli che avranno conseguito l'ammissione agli orali sarà anche comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà loro trasmesso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Saranno ammessi alla prova orale quei candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, più il voto riportato in quella oralé.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i venti giorni successivi a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti idonei a dimostrare il possesso di tali titoli, di cui all'art. 2 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia in bollo dello stato di servizio e del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far rilevare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto, sarà così costituita:

un impiegato della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della stessa carriera con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i trenta giorni successivi a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia oltrepassato il trentaduesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti particolari, tra quelli previsti dall'art. 2 lettera *B*), del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, semprechè non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza della nomina:

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio nell'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale il presente bando si riferisce.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (Servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimate o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizo civile presso l'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i soli documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

I concorrenti che si trovano alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*), un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti di ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5 per la presentazione dei documenti dimostrativi.

Art. 9.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Non si terrà conto delle domande e degli altri documenti che pervenissero all'Amministrazione oltre i termini stabiliti.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi in altre Amministrazioni.

Art. 10.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, salvo le preferenze previste dall'art. 5.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si trovino collocati in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, salva la riserva posta all'art. 1.

I posti riservati non coperti dagli aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 11.

Il programma d'esame comprende:

Prove scritte:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

b) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Prove orali:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni elementari di statistica;

c) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, col trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19, oltre alle eventuali quote di aggiunta di famiglia.

Ai vincitori che siano già impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1960

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 4, *foglio n.* 306

(6936)

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, con la quale è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro 4, foglio 119, con il quale si provvede all'inquadramento del personale nei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinque posti di inserviente in prova nei ruoli della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Dei suddetti cinque posti, due sono riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di cinque anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena.

Per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia;

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi da territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) ad anni trentanove:

per i combattenti e i partigiani di cui al precedente punto 2) che siano sati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi

razziali, giusta l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti dei limiti di età;

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale dipendente al 19 giugno 1953 dal soppresso Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.).

I benefici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di 40 anni di età. Detto limite è aumentato fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, tra cui il personale licenziato dagli Enti soppressi con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I benefici riguardanti i mutilati e gli invalidi, spettano a coloro che rientrino nelle prime otto categorie d'invalidità, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 376, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti nonchè di quelli non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso:

C) cittadinanza italiana;

D) regolare condotta morale e civile;

E) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

F) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

il proprio nome e cognome;

la data e il luogo di nascita, con espressa menzione delle eventuali cause di elevazione del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l'esatta indicazione del recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Coloro che hanno titolo per concorrere ai due posti riservati, dovranno farne richiesta nella stessa domanda di ammissione.

Unitamente alla domanda i candidati dovranno far pervenire, un elenco, in carta libera ed in sei esemplari, tutti sottoscritti e datati, dei titoli prodotti, con l'indicazione specifica di ognuno di essi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici, da determinarsi da parte della Commissione. Detta valutazione prevede la prova pratica di scrittura.

Art. 4.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto nella prova pratica non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando il coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova scritta e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i venti giorni successivi a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti idonei a dimostrare il possesso di tali titoli, di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia in bollo dello stato di servizio e del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti

in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 28 marzo 1948, n. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far rilevare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, numero 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore rispettivamente a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro i trenta giorni successivi a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non abbia oltrepassato il 32° anno.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti particolari, tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *B*), del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, sempre che non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza nella nomina;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio nell'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale il presente bando si riferisce. I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo.

f) certificato di studio di cui all'art. 2, lettera *A*;

g) copia integrale dello stato matricolare (Servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso l'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i soli documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

I concorrenti che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*), un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100

dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti di ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 6 per la presentazione dei documenti dimostrativi.

Art. 9.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Non si terrà conto delle domande e degli altri documenti che pervenissero all'Amministrazione oltre i termini stabiliti.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi in altre Amministrazioni.

Art. 10.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine della votazione dei candidati, salvo le preferenze previste dall'art. 5.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si trovino collocati in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, salva la riserva posta all'art. 1.

I posti riservati non coperti dagli aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, col trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19, oltre alle eventuali quote di aggiunte di famiglia.

Ai vincitori che siano già impiegati di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1960

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1960
Registro n. 4, *foglio n.* 325

(6937)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151348) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.